

Comune di Casalecchio di Reno

Città Metropolitana di Bologna

Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e la determinazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico (COSAP)

Approvato con del. CC. N. 119 del 17 dicembre 2009
Modificato e integrato con del. CC. N. 5 del 28 gennaio 2010
Modificato e integrato con del. CC. N. 84 del 21 dicembre 2010
Modificato e integrato con del. CC. N. 21 del 29 marzo 2012
Modificato e integrato con del. CC. N. 26 del 18 aprile 2013
Modificato e integrato con del. CC N. 9 del 3 aprile 2014
Modificato e integrato con del. CC N. 13 del 19 marzo 2015
Modificato e integrato con del. CC. N° ____ del ____
Testo coordinato con modificazioni in vigore dal 2017

Capo I
Concessione di suolo pubblico

Titolo I
Procedure per l'autorizzazione o concessione di suolo pubblico

Articolo 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'articolo 63 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997 e ss.mm. e disciplina, con effetto dal 1° gennaio 2010, le condizioni e modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la voltura e la revoca degli atti di concessione del suolo pubblico, nonché i criteri per la determinazione ed applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'occupazione di aree o altri spazi pubblici nel Comune di Casalecchio di Reno è disciplinata dalle norme del presente regolamento.

Articolo 2

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di:
 - a) strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) aree destinate a mercati;
 - c) aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge.
2. L'occupazione, permanente o temporanea, è consentita solo se formalmente concessa o autorizzata dal Comune.
3. La costituzione di servitù deve risultare o da atto scritto (sentenza o atto amministrativo se imposta coattivamente; contratto o testamento se costituita volontariamente) oppure deve risultare da fatti concludenti (usucapione, possesso collettivo "*ab immemorabili*", messa a disposizione della collettività o "*dicatio ad patriam*"). La servitù di pubblico passaggio è sempre presente quando la natura intrinseca dell'area o la destinazione data dal proprietario alla stessa, evidente in ragione dell'uso pubblico impresso, ne consentano l'utilizzo in modo continuativo da parte della collettività indeterminata dei cittadini. Rientrano in tale situazione, esemplarmente, i casi dei portici degli immobili di proprietà privata aperti al pubblico, per il mero passaggio ovvero per l'accesso a uffici o negozi, come pure i casi dei tratti di marciapiede, strada, corso o piazza che sono oggettivamente destinati all'uso ed accesso pubblici.
4. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
5. Allo stesso regime delle occupazioni di suolo pubblico sono assoggettate le occupazioni di tratti di strade non comunali, ma ricomprese all'interno del centro abitato, come individuato a norma del Codice della Strada.
6. Le occupazioni di aree o beni del patrimonio disponibile esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, in quanto sottoposte al regime del diritto comune.

Articolo 3

Occupazioni permanenti e occupazioni temporanee

1. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni a carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, o aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 4

Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio soprastante o sottostante, senza aver previamente ottenuto specifica autorizzazione o concessione, rilasciata a richiesta dell'interessato. Essa è necessaria anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone.
2. L'autorizzazione è il provvedimento amministrativo che consente l'esercizio di un diritto a chi ne è già titolare. Ha dunque l'effetto di rendere concretamente esercitabile il diritto.
3. La concessione è il provvedimento con il quale l'Ente attribuisce o trasferisce nuove posizioni giuridiche o facoltà al privato.

Articolo 5

Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazione d'urgenza il responsabile deve darne comunicazione immediata a mezzo telefono, fax, PEC o e_mail al Comando di Polizia Municipale e provvedere quindi entro e non oltre 48 ore, all'esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino del suolo pubblico, al fine di beneficiare dell'esonero dal pagamento del canone stabilito dall'art. 34 comma 1 lettera aa). Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore l'interessato dovrà presentare domanda di occupazione e provvedere al pagamento del canone per i giorni aggiuntivi di occupazione.
3. Per quanto concerne le misure di salvaguardia da adottare si fa rinvio alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di circolazione stradale, come pure ad ogni altra disposizione regolatrice dell'attività posta in essere con l'occupazione, tempo per tempo vigenti.

Articolo 6

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare atto di concessione o autorizzazione.
2. Per tutte le fattispecie di occupazione indicate al comma 1 dell'articolo 34, purché esclusivamente di natura temporanea, la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è sostituita da una mera comunicazione di inizio attività, da depositare almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'occupazione. La stessa è da ritenersi accolta ove non venga

comunicato esplicito diniego all'effettuazione della occupazione almeno 5 giorni prima del giorno di inizio dell'occupazione, ovvero venga negato il rilascio dell'ordinanza prevista dal codice della strada, ove occorrente.

3. La domanda, compilata sulla base dei modelli resi disponibili dal Comune e accompagnata dalla documentazione attestante l'assolvimento del bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. l'indicazione delle generalità (inclusi recapito telefonico ed e_mail e PEC se posseduta), della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b. l'ubicazione esatta della porzione di area pubblica che si chiede di occupare e le misure ed estensione della relativa superficie;
- c. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
- d. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e l'assunzione dell'obbligo di pagamento del canone, se dovuto;
- e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
- f. la durata dell'occupazione, con esplicita indicazione della data di inizio occupazione e della data di fine occupazione (devono essere inclusi i periodi per la posa in opera di strutture nonché i tempi necessari per la rimozione e smontaggio);
- g. consenso del proprietario dell'area in caso di occupazione di area privata ad uso pubblico; se la proprietà è condominiale attestazione scritta dell'amministratore del condominio in ordine al consenso del condominio stesso; in entrambi i casi, ove il nulla osta rilasciato dalla proprietà abbia un limite di durata la concessione non potrà eccedere tale durata;
- h. qualora l'occupazione richiesta, sempre su suolo privato gravato da uso pubblico incida anche su altre attività commerciali (interessando eventualmente anche entrate, finestre e luci), nulla osta dei gestori di queste ultime; ove il nulla osta abbia un limite di durata la concessione non potrà eccedere tale durata;
- i. dichiarazione dell'interessato di assunzione a proprio carico di ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni arrecati a terzi e alla pubblica amministrazione in conseguenza delle attività connesse all'occupazione di suolo pubblico.

4. La domanda deve essere corredata di ogni ulteriore informazione o documento tecnico la cui allegazione sia obbligatoria in base alle prescrizioni indicate nel modulo di domanda. Il richiedente, comunque, è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame dell'istanza.

5. La domanda di occupazione deve pervenire al Comune:

- a) almeno 60 giorni prima dell'inizio richiesto se si tratta di occupazione permanente;
- b) almeno 15 giorni prima dell'inizio indicato nella domanda se si tratta di occupazione temporanea oppure per i casi esonerati dal pagamento del canone e soggetti a presentazione di mera comunicazione;
- c) almeno 30 giorni prima nel caso di feste o eventi disciplinati dal capo terzo del presente regolamento.

6. Le domande che non risultino conformi a questa condizione minima saranno respinte oppure autorizzate previo spostamento, a cura del richiedente, della data iniziale di occupazione (inizio dell'occupazione almeno 15 giorni dopo il deposito della domanda). Il servizio SEMPLICE (sportello polifunzionale) assicurerà l'applicazione di questa disposizione. Il deposito o in alternativa la trasmissione dell'autorizzazione o concessione temporanea avrà luogo entro le ore 14 del terzo giorno lavorativo antecedente all'inizio dell'occupazione.

7. E' ammessa la proroga di occupazione già autorizzata per una durata massima ogni volta pari all'originaria richiesta e per non più di due volte. La richiesta di proroga, in competente bollo, deve pervenire al Comando di Polizia Locale almeno 3 giorni prima del termine del periodo autorizzato, onde verificare che nulla osti alla concessione della proroga.

8. Ai fini del computo del periodo dei 15 giorni antecedenti si assume la data di invio del fax o posta elettronica o PEC. In caso di invio con posta ordinaria si fa riferimento alla data di ricezione quale attestato dall'apposizione del numero progressivo di protocollo alla domanda.

9. Nel caso in cui il richiedente non sia in condizione di rispettare il termine minimo indicato al comma 5 potrà comunque richiedere il rilascio dell'autorizzazione per occupazione temporanea, inoltrandola esclusivamente a mezzo fax, direttamente al competente ufficio comunale, impegnandosi a pagare, per tale richiesta, un diritto di urgenza pari a 100 euro. Tale somma non è soggetta a restituzione nel caso di diniego dell'autorizzazione o concessione. Per i casi esonerati dal pagamento del canone tale diritto è ridotto a 20 euro.

Articolo 7

Pronuncia sulla domanda

1. Per l'istruttoria e la definizione le domande sono assegnate ai competenti uffici comunali.

2. L'organizzazione del procedimento interno, comprese le relazioni tra i diversi uffici o le specifiche competenze, la determinazione di condizioni volte ad ottenere un preventivo parere a contenuto tecnico (sanitario, paesaggistico o ambientale, ecc.) come anche l'inserimento di condizioni prescrittive specifiche o di oneri nel provvedimento di concessione o autorizzazione sono di competenza dei Dirigenti.

3. Il responsabile del procedimento provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul procedimento amministrativo e nel rispetto delle condizioni e dei modi indicati tempo per tempo dalla legge sul procedimento amministrativo.

4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente i motivi del diniego stesso.

5. Le domande di occupazione per i singoli spazi disponibili sono accolte secondo l'ordine cronologico di protocollazione, fatte salve le disposizioni speciali dettate dal capo terzo del presente regolamento.

6. Con atto dirigenziale possono essere stipulati accordi ex art. 11 della legge 241/1990 sostitutivi del provvedimento di autorizzazione finale, inerenti la facoltà di presentare, in luogo dell'istanza, una S.C.I.A. alla quale non consegue un atto di autorizzazione finale. I singoli accordi definiranno puntualmente tutte le modalità organizzative ed operative inerenti la S.C.I.A.

7. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione volti a conseguire maggiore efficienza e speditezza nello svolgimento della funzione amministrativa il responsabile del procedimento può identificare, con proprio provvedimento preventivo a valenza generale, alcune tipologie di procedimenti di natura ricorrente o di pubblica utilità per i quali sia possibile, in deroga alle disposizioni degli articoli e commi precedenti, la richiesta ed il rilascio del permesso di occupazione con modalità semplificate, dettando a tal fine le disposizioni organizzative più opportune.

Articolo 8

Termini del procedimento

1. Nel caso di fattispecie soggette a mera comunicazione il Comando di Polizia Locale deve comunicare l'esistenza di motivi ostativi rilevati almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione ovvero entro 48 ore dalla ricezione del fax nell'ipotesi indicata all'articolo 6 commi 5 (proroga) e 6.
2. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni dal deposito della domanda, nell'ipotesi di occupazioni permanenti; di 15 giorni nel caso di domande per l'occupazione temporanea.

Articolo 9

Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il responsabile del procedimento, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie e compiute le valutazioni di opportunità, provvede a rilasciare l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
2. Nel provvedimento sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni specifiche alle quali il Comune subordina la concessione e l'ammontare del canone dovuto in base al presente regolamento.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni riportate al successivo comma 4 di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a termine, per la durata massima di anni ventinove; per le nuove occupazioni poste in essere con dehors o similari, strutture per l'esposizione di merce, chioschi o edicole ovvero con i banchi dei mercati fissi la durata massima della concessione è fissata in otto anni o nel maggior termine stabilito dalla legislazione regionale, salva, ove consentita, la possibilità di rinnovo delle stesse;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi e con conseguente assunzione di ogni responsabilità in capo al concessionario o titolare di autorizzazione;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni o di revocare la concessione o autorizzazione in caso di sopravvenute esigenze della pubblica amministrazione e per comprovati motivi di pubblico interesse, nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo.
5. L'autorizzazione viene rilasciata anche ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.
6. Al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'Amministrazione comunale valuterà, in rapporto alla natura dell'occupazione, la possibilità di richiedere la prestazione di una cauzione a garanzia del mantenimento del bene pubblico.
7. L'ammontare della garanzia è determinato di volta in volta dai competenti servizi comunali in relazione al tipo di occupazione e al luogo in cui la stessa è effettuata.
8. Le autorizzazioni e concessioni hanno effetto per il luogo e periodo in esse indicati.
9. Il provvedimento amministrativo di autorizzazione o concessione costituisce titolo per l'utilizzo dell'area alla data indicata.
10. Il provvedimento deve essere acquisito prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere esposto in modo visibile (eventualmente anche in copia) nel luogo dell'occupazione. E' consentita,

in alternativa, l'esibizione a richiesta degli organi verificatori, purché presso il luogo di occupazione, di copia informatica dell'autorizzazione o concessione acquisita o della comunicazione trasmessa. Il mancato ritiro, nei casi in cui lo stesso sia previsto, come pure la mancata esibizione a richiesta espone all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni od autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione, all'arredo o altre strutture, il concessionario è tenuto al ripristino a proprie spese. In caso contrario l'Amministrazione comunale si rivale sull'eventuale cauzione versata.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini dati dall'Amministrazione comunale.
7. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e restituito, al termine dell'occupazione stessa, libero da ogni struttura o deposito e privo di qualunque segno di danneggiamento.
8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla situazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 11

Decadenza

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico dovuto, a meno che il debitore non sia stato ammesso al beneficio del pagamento rateale.

2. Nel caso indicato alla lettera d) del comma precedente la decadenza discende automaticamente dalla condotta omissiva. Negli altri casi il competente ufficio emette idoneo provvedimento, e la decadenza ha effetto dalla data e con le modalità indicate.

Articolo 12

Revoca

1. La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca dà diritto al rimborso del canone pagato alle condizioni esposte al Capo II del presente regolamento.

Articolo 13

Proroga e rinnovo

1. I provvedimenti di concessione od autorizzazione sono suscettibili di proroga o rinnovo.

2. Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rinnovabili, in prossimità della scadenza e secondo i tempi indicati all'articolo 6, a richiesta dell'interessato.

3. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti si applica quanto stabilito all'articolo 6.

4. Il mancato pagamento del canone patrimoniale, qualora non ne sia stato autorizzato il pagamento in forma rateale nei modi e limiti previsti dal Regolamento generale delle entrate, comporta l'automatica decadenza dalla possibilità di ottenere il rinnovo della concessione già rilasciata e costituisce causa ostativa per il rilascio di nuova autorizzazione o concessione.

5. La proroga è rilasciata unicamente se le condizioni e caratteristiche dell'occupazione sono le stesse del provvedimento iniziale. In caso contrario occorrerà presentare una nuova richiesta di occupazione.

Articolo 14

Voltura e affitto d'azienda

1. Nel caso di trasferimento della titolarità dei beni che fruiscono del regime di concessione o autorizzazione è necessario presentare istanza di voltura della concessione.

2. La domanda di voltura deve essere presentata dal subentrante, ferma restando la responsabilità di pagamento del canone da parte del cedente, oltre che del cessionario, alle condizioni descritte nel titolo II del presente regolamento, all'articolo 40.

3. Nel caso di affitto d'azienda da parte del titolare della concessione il titolo amministrativo resta sempre definito in capo al titolare stesso, al quale compete l'onere del pagamento del canone, con rivalsa sul piano privato nei confronti dell'affittuario. Qualora si rilevi una situazione di morosità l'azione di recupero e coattiva verrà esercitata sempre nei confronti del titolare della concessione.

Articolo 15

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Dirigente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese di rimozione nonché di quelle di custodia. Le occupazioni abusive sulla sede stradale sono soggette al regime sanzionatorio previsto dagli articoli 20 e 21 del Codice della strada.
2. Quando la natura dell'occupazione generi pericolo imminente il Comune può provvedere alla rimozione immediata, dandone atto a verbale. Il verbale costituisce titolo legittimo per la richiesta all'occupante di reintegro, da parte dell'Amministrazione, delle somme spese.

Articolo 16

Rinuncia all'occupazione

1. E' data facoltà all'interessato di rinunciare all'occupazione richiesta, per gravi motivi, mediante comunicazione in forma scritta all'Ente, che si riserva l'accettazione; la comunicazione deve pervenire entro e non oltre i tre giorni lavorativi che precedono l'inizio previsto per l'occupazione. Ove l'Amministrazione non si opponga, mediante motivato provvedimento, alla rinuncia, la stessa si intende approvata.
2. In assenza di tale richiesta il concessionario sarà comunque di norma tenuto al pagamento del canone, anche qualora materialmente non occupi l'area concessa, a meno che non vengano rilevate motivazioni straordinarie e del tutto eccezionali e possa essere giustificata, con idoneo provvedimento dirigenziale che ne faccia ricognizione, l'omessa comunicazione.
3. L'eventuale pagamento eseguito prima del deposito della rinuncia potrà essere rimborsato ovvero trattenuto a scomputo di occupazioni successive, ove ne faccia richiesta l'interessato.
4. Ad occupazione iniziata il concessionario può porre termine al rapporto di concessione prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione nella quale sia altresì specificato l'ultimo giorno di occupazione. Nel caso di occupazione temporanea l'eventuale diritto al rimborso del canone già corrisposto decorre dal giorno seguente a quello di fine occupazione. Non si fa luogo a rimborso in caso di rinuncia ad una concessione permanente e si applica quanto previsto dal successivo articolo 40.
5. Nel caso di eventi atmosferici che abbiano impedito l'occupazione il titolare dell'occupazione può richiedere che l'autorizzazione all'occupazione già rilasciata, se non diversa quanto a dimensioni, localizzazione e durata, conservi validità, con slittamento dei termini, per la materiale occupazione a partire da data successiva, purché compatibile con il quadro delle occupazioni nel frattempo già concesse. Il pagamento del canone, se già eseguito, verrà ritenuto a scomputo della successiva occupazione sostitutiva.

Titolo II

Norme speciali in relazione al tipo di occupazione

Articolo 17

Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi e/o mestieri artistici (cantautore, suonatore, funambolo, mimo o statua umana, ecc...) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune senza aver presentato la prescritta comunicazione di occupazione.
2. Sono fatte salve, quanto al regime di autorizzazione e i criteri specifici per la presentazione e l'accoglimento della domanda di occupazione, disposizioni regolamentari eventualmente adottate nel settore specifico dello spettacolo viaggiante.

Articolo 18

Esecuzioni di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiali di scarto, l'interessato dovrà attenersi alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 19

Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi e strutture consimili nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la prescritta concessione od autorizzazione.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ed ogni altra prescrizione occorrente.

Articolo 20

Autorizzazione ai lavori – Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, è sempre necessario il possesso dell'autorizzazione o della concessione ai lavori.

Articolo 21

Occupazione con ponti, steccati, pali, e simili

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, e simili sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 22

Occupazioni con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza la preventiva autorizzazione comunale prescritta dallo speciale regolamento che disciplina la materia.
2. Per ragioni di arredo urbano il Dirigente può ordinare la sostituzione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

3. La collocazione delle tende e dei tendoni deve rispettare le disposizioni comunali vigenti al momento.

Articolo 23

Affissioni ed altre occupazioni con strutture pubblicitarie

1. L'affissione di stampati è ammessa unicamente negli spazi alle stesse riservati.
2. Nessuna struttura, fissa o mobile, a supporto di mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo o dimensione, può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico se prima non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione per la posa.
3. La posa e stazionamento di carrelli pubblicitari e di camion pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico in forma ordinaria.

Articolo 24

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni statali e regionali disciplinanti la materia.
2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
3. Le concessioni od autorizzazioni ad uso commerciale sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene e il rispetto del verde e delle altre disposizioni legislative vigenti al momento in materia.
4. L'occupazione di suolo pubblico da parte di esercenti l'attività di commercio ambulante itinerante senza necessità di richiedere preventivo permesso e comunque per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore è consentita unicamente nelle vie e negli spazi non interdetti con appositi atti del Comune. L'occupazione realizzata in difformità a tale norma rende l'occupazione stessa abusiva ed è soggetta ad applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
5. In sede di rilascio di concessioni per occupazione con déhors o altre strutture poste a servizio delle attività commerciali troveranno applicazione le norme specifiche contenute nei separati regolamenti o normative tecniche urbanistiche.

Articolo 25

Occupazioni per comizi e raccolta di firme e associazioni ONLUS

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, di referendum, comizi o diversa propaganda politica svolti in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, ed altresì per la realizzazione di informazioni divulgative e raccolte di offerte poste in essere da associazioni ONLUS è sempre concessa previa verifica del rispetto di condizioni di compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'assegnazione degli spazi verrà effettuata prioritariamente seguendo un criterio di rotazione, in modo da consentire la più ampia fruibilità del territorio. Se nessuno dei richiedenti ha già usufruito dello spazio per la stessa iniziativa o manifestazione, si darà precedenza ai richiedenti

che abbiano sede sul territorio comunale. Nel caso permangano due o più domande concorrenti varrà l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Articolo 26

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per la realizzazione di traslochi è sempre soggetta a preventiva richiesta di autorizzazione qualora siano utilizzati veicoli o attrezzature speciali.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata e per i pedoni deve essere realizzato un passaggio protetto che non esponga gli stessi a rischi.

Articolo 27

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio adiacente l'officina e per una superficie non superiore a 15 mq. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cure e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di sfascia carrozze.
3. L'autorizzazione di cui sopra è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.
4. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia, ovvero che mettano a rischio la sicurezza delle persone.

Capo II Il Canone di concessione

Articolo 28

Istituzione del canone

1. Il Comune di Casalecchio di Reno, nell'esercizio della facoltà concessa dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm., assoggetta, a far tempo dal 1° gennaio 2010, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, delle aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'occupazione di suolo pubblico non è più soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma al canone di concessione istituito con il presente regolamento.
3. Il canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico è un'entrata di natura patrimoniale, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ripresa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 14 marzo 2008).
4. Il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito canone o COSAP) è il corrispettivo di una concessione o autorizzazione, dovuto al Comune per l'uso esclusivo o speciale di aree pubbliche.

Articolo 29

Classificazione degli spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del COSAP, il territorio comunale viene suddiviso in quattro categorie, in relazione all'importanza dell'area, via o piazza sulla quale insiste o dà accesso l'occupazione.
2. Il criterio assunto per l'attribuzione di un grado maggiore o minore di importanza dell'area, via o strada, è collegato alla centralità delle stesse, avuto riguardo ai flussi di circolazione dei veicoli (grandi direttrici di traffico), alla collocazione rispetto al centro cittadino (vicinanza al sistema policentrico di Via Marconi – Via Garibaldi – Via Pascoli - Piazza del Popolo), alla particolare rilevanza commerciale, tale da giustificare una maggiore utilità economica (piazze pubbliche all'interno di Centri Commerciali e vie circostanti o di stretta connessione), al particolare afflusso veicolare o di pubblico, in forma stabile o anche solo episodica (zone e vie limitrofe o di inserimento ai Centri Commerciali).
3. Nella prima categoria si assumono ricomprese le aree di pubblico accesso adiacenti o a servizio dei grandi centri commerciali, in ragione della evidente massima utilità che un'occupazione di suolo pubblico qui situata può avere in ragione del massimo riscontro di ricettività commerciale delle zone interessate, che notoriamente favoriscono l'afflusso di grandi quantità di pubblico. Nella seconda categoria sono inserite le aree, vie o piazze di elevato richiamo o rilevanza avuto riguardo alla collocazione centrale rispetto al nucleo storico della città. L'utilizzo di spazi in questi luoghi giustifica l'applicazione di un canone in forma maggiorata, poiché maggiore è il sacrificio imposto alla collettività e nel contempo maggiore è l'utilità (rispetto alle vie e piazze che costituiscono il restante insieme della città e si pongono come base di riferimento per la determinazione del maggiore o minore livello di utilità), stante la buona visibilità e centralità, attesa dall'occupante. Nella quarta categoria sono inserite le aree di circolazione rispetto alle quali il grado di rilevanza è al di sotto della media in relazione alla marginalità delle stesse. Nella terza

categoria sono contenute le aree, vie o piazze rispetto alle quali l'occupazione presenta una rilevanza di livello medio omogeneo, indipendentemente dalla collocazione territoriale, in quanto presenta profili di impatto o utilità mediamente equivalenti.

4. L'allegato A al presente regolamento elenca tutte le aree, vie o piazze del territorio comunale attribuendo a ciascuna la specifica classe in base ai criteri sopra esposti.

Articolo 30

Canone forfetario per gli impianti a rete

1. Per le sole occupazioni permanenti poste in essere da aziende erogatrici di servizi pubblici o aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, realizzate, nel suolo, sottosuolo o soprasuolo, con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, il canone di concessione annuale è determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 446/1997 e ss.mm., in misura forfetaria, moltiplicando il numero delle utenze di ciascuna azienda per la misura unitaria di tariffa.

2. La misura unitaria di tariffa è ottenuta, anno per anno, mediante rivalutazione della base 1997, pari ad euro 0,5164 (1), da effettuarsi con applicazione dell'indice di conversione annuo ISTAT (FOI nazionale generale), rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il numero delle utenze è rilevato, a cura di ogni azienda erogatrice, al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il canone forfetario è versato, da ogni singola azienda interessata, in unica soluzione, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno ed è contestualmente comunicato, a cura di ogni azienda interessata, al Comune.

5. L'importo del canone da versare, ottenuto con le modalità sopra esposte, non può essere, in ogni caso, inferiore a 516,46 euro.

6. Le aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi sono tenute al pagamento del canone forfetario nella misura minima di euro 516,46 annui.

7. La misura del canone può essere maggiorata di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.

8. In caso di utilizzazione degli stessi cavi o condutture da parte di diverse società di erogazione di pubblici servizi, il canone deve essere corrisposto da ciascuna società in misura commisurata al numero delle proprie utenze.

9. Nei casi in cui la legge abbia attuato una separazione in via legislativa tra attività di distribuzione e attività di vendita (come nel caso del gas e dell'energia elettrica) il pagamento del canone deve essere effettuato dall'azienda titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono le attività di vendita. Compete, in questo caso, alla società titolare della rete di distribuzione, la comunicazione all'ente locale del numero complessivo delle utenze attivate dalle varie società che svolgono l'attività di vendita e versare i relativi importi dovuti a titolo di COSAP.

Articolo 31

Calcolo del canone

1. Per tutte le fattispecie di occupazione diverse da quelle descritte nell'articolo precedente, il canone di concessione è calcolato in base alla seguente formula:

Tariffa di base x coefficiente A x coefficiente B x coefficiente C x metri di occupazione
in cui

- per Tariffa di base si intende la misura annuale o giornaliera fissata all'art. 32. Per una più chiara rappresentazione le tariffe oggetto di prima applicazione nel 2017 sono approvate in allegato B. Per gli anni successivi tale allegato verrà aggiornato annualmente con la delibera di rideterminazione annuale del canone.
 - per coefficiente A si intende il coefficiente di rilevanza territoriale, definito, in base alla categoria e al connesso valore economico intrinseco per la disponibilità dell'area
 - per coefficiente B si intende il coefficiente tipologico definito dal presente regolamento per graduare la misura del canone in base alle diverse tipologie di occupazione, attribuendo implicitamente alla specifica natura dell'occupazione stessa un peso di maggiore o minore rilevanza
 - per coefficiente C si intende un coefficiente correttivo stabilito con riguardo al livello di sacrificio imposto alla collettività, all'utilità economica intrinseca all'occupazione, alla rilevanza di temi o istanze politico-sociali, ambientali e più in generale per il governo del territorio, di volta in volta emergenti, tali da giustificare l'applicazione di un coefficiente finalizzato a salvaguardare, mediante agevolazione tariffaria, talune fattispecie, ovvero a conseguire una maggiore redditività patrimoniale, riconducibile alla rilevanza economica dell'attività posta in essere in ragione dell'occupazione
 - per metri di occupazione si intende il parametro di commisurazione dell'occupazione, normalmente espressa in metri quadrati ovvero in metri lineari, individuata con riferimento alle aree occupate da strutture o spazi esclusivi delimitati
2. Nel caso di occupazione temporanea il prodotto ottenuto con la formula sopra rappresentata deve essere moltiplicato per il numero di giorni di occupazione, indipendentemente dal numero di ore di effettiva occupazione.
 3. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone annuale non frazionabile, dovuto per ciascun anno solare. Il calcolo per frazioni d'anno è ammesso nei soli casi previsti dall'art. 40.
 4. Le occupazioni temporanee sono invece soggette al pagamento del canone giornaliero conteggiato sulla base del numero dei giorni intercorrenti fra la data di inizio dell'occupazione e quella di fine concessione. Si devono pertanto includere i giorni occorrenti per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
 5. Per le occupazioni con passi carrabili il canone è determinato in base alla larghezza lineare.
 6. Il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Nel computo non si ricomprendono i tratti di strade o piazze non occupati con strutture o non delimitati in forma esclusiva.
 7. Per le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, escludendo le fattispecie previste all'art. 34.
 8. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato.
 9. Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di manifestazioni dello spettacolo viaggiante o relative a feste o altre iniziative del tempo libero, da chiunque realizzate, la misura del canone ottenuto con l'applicazione della formula indicata al comma 1, è soggetta alle seguenti riduzioni:

a) del 50% nei tratti oggetto di sosta a pagamento, delimitati con strisce blu (nelle fasce orarie e giorni a pagamento). Tale maggiorazione non si estende alle occupazioni effettuate con i banchi di vendita nei mercati istituiti dal Comune;

b) del 20% per i casi indicati alla lettera a), nelle fasce orarie e nei giorni non a pagamento, nonché nei tratti delimitati con strisce bianche.

Le predette agevolazioni si applicano sia disgiuntamente che congiuntamente, in relazione alle caratteristiche dell'occupazione.

Per i lavori edili e di scavo la relativa tariffa è applicata nella misura del:

- o 100% se l'occupazione dura fino a 30 giorni;
- o 90% se l'occupazione dura da 31 a 100 giorni;
- o 80% se l'occupazione dura da 101 a 200 giorni;
- o 50% se l'occupazione dura più di 200 giorni.

I periodi di proroga sono valutati come occupazioni a sé stanti e con gli stessi criteri di computo, sopra indicati.

Articolo 32

Determinazione della tariffa di base

Determinazione della tariffa di base

1.La tariffa di base è ottenuta mediante rivalutazione delle tariffe massime indicate dall'art. 44 (occupazione permanente) e dall'art. 45 (temporanea) per un comune di classe terza dal decreto legislativo 507/1993 e sono pertanto pari a:

Euro 66,05 al mq tariffa di base dell'occupazione annua
Euro 6,52 al mq tariffa di base dell'occupazione giornaliera

2.La misura della tariffa unitaria per le singole fattispecie di occupazione è ottenuta applicando alle tariffe di base gli indici coefficienti A, B e C definiti, in via di prima applicazione, all'articolo 33 e annualmente oggetto di conferma o rideterminazione mediante delibera consiliare di aggiornamento delle tariffe. In sede di prima applicazione le tariffe applicabili per l'anno 2017 sono rappresentate sinteticamente e in forma tabellare nell'allegato B.

3.Con la medesima delibera annuale si adegua la tariffa di base di cui al comma 1 per tener conto della variazione dell'indice dei prezzi oppure per conseguire gli obiettivi programmati di bilancio o una migliore redditività nell'uso dei beni pubblici.

Articolo 33

Coefficienti

1.I coefficienti si distinguono in :

- Coefficiente A di rilevanza territoriale: esprime la diversa importanza del tratto di via o piazza che si richiede di occupare

- Coefficiente B di rappresentazione tipologica: si differenzia in relazione alla specificità del tipo di occupazione
- Coefficiente C o correttivo: consente di ottenere una graduazione funzionale alla specificità funzionale o territoriale della singola occupazione.

2. Il coefficiente di rilevanza territoriale B vale, avuto riguardo alla classificazione dei tratti di vie o piazze approvata in allegato A:

1,5 per la prima categoria
1,2 per la seconda categoria
1,0 per la terza categoria
0,5 per la quarta categoria

3. Il coefficiente B di rappresentazione tipologica esprime la differenziazione quanto al tipo di attività, per tener conto della natura dell'occupazione e dunque dell'utilità economica relativa.

Assume i seguenti valori:

- passi carrabili	0,301
- dehors e spazi esterni alle attività	0,54
- chioschi somministrazione	0,649
- edicole	0,649
- sosta privata	0,548
- altre occupazioni permanenti	0,548
- mercati in convenzione (52 giorni l'anno)	0,32
- spunta nei mercati	0,32
- produttori agricoli diretti	0,32
- vendita o somministrazione c/o Palasport	0,40
- lavori edili o ristrutturazioni, inclusi depositi	0,50
- scavi del suolo o sottosuolo per interventi	0,30
- spettacolo viaggiante o consimili	0,05
- eventi su suolo pubblico:	
vendita/somministrazione/promozionali	0,077
proposta ludico artistica	0,02
- altre tipologie temporanea	1,00

4. Il coefficiente correttivo C ha lo scopo di ponderare il costo dell'occupazione per tenere conto di peculiarità dell'assetto economico-sociale o specificità funzionali dell'occupazione. Assume i seguenti valori:

- mercato centrate (Rita Levi Montalcini)	
In convenzione	0,22
Alla spunta	0,448
- mercato Zampieri	
In convenzione	0,205
Alla spunta	0,408
- mercato S. Biagio e Ceretolo	
In convenzione	0,18
Alla spunta	0,28

- produttori agricoli diretti	0,185
- vendita o somministrazione c/o Palasport	
Vendita solo alimentare o misto	0,96
Vendita non alimentare	0,64
- lavori edili o ristrutturazioni, inclusi depositi	0,212
- scavi del suolo o sottosuolo per interventi	0,755
- spettacolo viaggiante o consimili	0,6
- eventi su suolo pubblico	
(vendita/somministrazione)	1 (*)
Proposta ludico artistica	1

(*) il coefficiente C vale:

1,2 in prima categoria
0,6 in terza categoria
0,85 in quarta categoria

5. In tutti i casi in cui non è diversamente identificato il coefficiente assume valore pari ad 1.

6. La misura dei coefficienti è stabilita in sede di prima applicazione nel presente articolo. Con la delibera di aggiornamento di cui all'articolo 32 sono confermati ovvero rideterminati annualmente la misura delle tariffe base (permanente e temporanea) e dei singoli coefficienti A, B e C.

7. Se lo scavo stradale deve essere effettuato su un tratto di via o di piazza edificato negli ultimi tre anni solari (antecedente l'occupazione) oppure oggetto, nello stesso arco temporale, di integrale ripristino (ripavimentazione o riasfaltatura completa) il coefficiente C è posto pari a 0,70.

8. L'occupazione di tratti di vie o piazze effettuata su stalli di sosta delimitati dal piano del traffico è maggiorata:

a) del 20% nei tratti delimitati a sosta libera

b) del 50% nei tratti oggetto di sosta a pagamento, anche solo per una parte del giorno. Tale maggiorazione non si estende alle occupazioni effettuate con i banchi di vendita nei mercati istituiti dal Comune.

9. Il canone per la posa e mantenimento di ripetitori, il canone dovuto per la disponibilità di aree del demanio o del patrimonio indisponibile di dimensioni superiori ai 5.000 metri, il canone previsto per l'assegnazione di aree in diritto di superficie sono determinati in sede di redazione del relativo contratto in modo da garantire un'adeguata remunerazione dell'uso della relativa area del patrimonio comunale e in modo da assicurare nel contempo un'adeguata valutazione degli oneri eventualmente posti in capo al concessionario, nonché dell'applicabilità di specifiche disposizioni di legge regolanti la materia in forma speciale (es. codice delle telecomunicazioni).

10. Nel caso di occupazioni effettuate con déhors o altre tipologie normalmente trattate come permanenti per un tempo limitato inferiore all'anno il calcolo è effettuato con la tariffa specifica prevista per la fattispecie permanente, incrementata del 100%, rapportata a giorni.

Articolo 34

Casi esonerati dal pagamento del COSAP

1. Sono esonerati dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico i casi di seguito elencati:

- a) occupazioni, purché del tutto prive di rilevanza economica, effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Città Metropolitane e Province, Comuni e loro Consorzi;
- b) occupazioni, realizzate per finalità promozionali o per raccolta autorizzata di fondi, poste in essere da ONLUS operanti esclusivamente nei settori sanitario e della ricerca scientifica; occupazioni, di pari finalità, realizzate da altre associazioni ambientaliste per la tutela degli animali ovvero da altre associazioni no profit di salvaguardia dell'uomo e dei diritti della persona;
- c) occupazioni effettuate, per gli scopi statuari e quale fatto del tutto funzionale allo svolgimento delle funzioni operative assegnate, dalle società interamente partecipate dal Comune;
- d) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, finanziati dallo Stato, dal Comune, dalle Regioni, dalle Città metropolitane o Province, o da loro enti strumentali oppure commissionati, sempre in relazione alle predette finalità, da aziende interamente partecipate dal Comune;
- e) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dai servizi e istituzioni comunali per attività di pubblico interesse, incluse le commemorazioni di ricorrenze storiche ed anche gli eventi su area pubblica senza finalità di lucro, promossi e organizzati dall'amministrazione comunale con atto della Giunta purché direttamente pianificati e gestiti dai servizi comunali, senza il tramite di soggetti privati o associazioni comunque organizzate o denominate;
- f) occupazioni celebrative o feste realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- g) occupazioni effettuate da enti pubblici, purché diversi dalle società, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- h) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, tabelle che interessano la circolazione stradale, purché privi di indicazioni pubblicitarie;
- i) orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se di privata pertinenza;
- j) le aste delle bandiere;
- k) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi alle stesse assegnati;
- l) parti comuni dei mercati coperti, purché non effettivamente occupate;
- m) occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, la relativa segnaletica e le pensiline di attesa o gli spazi pubblici riservati e delimitati, ed altresì le occupazioni occorrenti alla manutenzione delle linee aeree delle aziende di trasporto pubblico, come anche alla posa o rimozione di strutture occorrenti alla realizzazione del servizio;
- n) occupazioni realizzate per manifestazioni e iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative, sportive e del tempo libero di durata non superiore alle 24 ore;
- o) commercio ambulante itinerante: soste all'interno dei soli spazi non interdetti in base ad appositi atti del Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
- p) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi vari o luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- q) occupazioni di pronto intervento per lo spurgo dei pozzi neri oppure realizzate con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, pulizia o sostituzioneriguardanti infissi, pareti, coperti, vetrate o tendoni, entro la giornata di intervento;

- r) occupazioni con fiori, piante ornamentali o altri elementi di arredo urbano, collocati all'esterno di esercizi commerciali e pubblici esercizi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché non siano poste per delimitare spazi di servizio;
- s) occupazioni per la manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, purché l'intervento si esaurisca nel tempo massimo di due giorni di occupazione;
- t) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 20 mq;
- u) occupazioni per il tempo necessario a consentire le operazioni di carico e scarico e occupazioni poste in essere per l'effettuazione di traslochi, purché l'intervento si esaurisca nel tempo massimo di due giorni di occupazione;
- v) accessi carrabili e piazzole delimitate riservati o destinati a portatori di handicap;
- w) occupazioni di chi esercita mestiere girovago e degli artisti di strada;
- x) accessi carrabili a raso, nel solo caso in cui il concedente non richieda il rilascio di apposito cartello segnaletico all'Ente, allo scopo di vietare la sosta davanti al varco, come previsto dal Codice della Strada;
- y) impianti pubblicitari per i quali siano richiesti e/o riscossi l'imposta comunale sulla pubblicità (oppure, in sostituzione il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari) e/o il canone previsto dal Codice della Strada per il diritto di posa e mantenimento del mezzo pubblicitario stesso in base a specifica norma di rango regolamentare ovvero di contratto di concessione validamente stipulato con l'Ente;
- z) occupazioni realizzate dal gestore del servizio di raccolta rifiuti mediante i cassonetti di raccolta dei rifiuti, differenziati e indifferenziati, nonché per le operazioni di svuotamento degli stessi;
- aa) occupazioni d'urgenza realizzate a seguito di rotture o perdite degli impianti di erogazione degli impianti a rete, limitatamente alle prime 48 ore;
- bb) occupazioni temporanee realizzate per l'esecuzione di opere a scomputo oneri previste in accordi di programma o convenzioni urbanistiche, previa adozione di determinazione da parte del Dirigente competente con la quale si dia conto della sussistenza dei requisiti e si approvi il quadro economico, e comunque nel limite massimo di euro 5.000 per intervento;
- cc) le occupazioni poste in essere con piccole cabine o quadri (elettrici o idraulici o simili) o comunque forme di allaccio agli impianti a rete, che il privato o l'azienda erogatrice di servizi a rete debba collocare su tratti di suolo pubblico, purché l'occupazione sia stata considerata dai competenti servizi necessaria e sicura;
- dd) occupazioni temporanee per lavori effettuati da privati per l'installazione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza in aree interessate da piani di monitoraggio o altri interventi sul tema della sicurezza definiti con il concorso dell'amministrazione comunale;
- ee) occupazioni stabilite per ragioni di ordine pubblico o imposte da esigenze straordinarie di protezione civile;
- ff) occupazioni temporanee promosse dagli Istituti scolastici del territorio, patrocinate dal Comune di Casalecchio di Reno, ovvero dalle singole rappresentanze negli organi collegiali previsti dalla normativa vigente;
- gg) occupazioni realizzate da produzioni cinematografiche, televisive o musicali per la realizzazione di film, lungometraggi, medio metraggi, cortometraggi, video destinati alla distribuzione.

2. Per le fattispecie previste dal comma 1 restano comunque sempre assoggettati al pagamento del canone eventuali spazi, strutture o aree adibiti a somministrazione o vendita a pagamento . L'onere di richiesta dell'autorizzazione all'occupazione e di pagamento del canone competono al soggetto che realizza la somministrazione o vendita.

3. La Giunta comunale può eccezionalmente concedere, con motivata delibera, l'esonero dal pagamento del canone per fattispecie, non predeterminate al comma 1, che si propongano quali ipotesi meritevoli di sostegno e salvaguardia, o che si impongano all'attenzione generale quali casi di prevalenza dell'interesse pubblico come nel caso di iniziative umanitarie per la raccolta di fondi il cui ricavato venga devoluto interamente a favore di luoghi o popolazioni colpite da eventi naturali.

Articolo 35

Esclusioni dal pagamento del COSAP

1. Il canone COSAP non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

2. Sono altresì escluse dall'applicazione del canone le scale di accesso e i gradini nonché i copri rullo; le occupazioni di area cimiteriale; le fosse biologiche, il cavallo fossi o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro.

3. Sono inoltre escluse le occupazioni effettuate con insegne, targhe o fregi; specchi parabolici, lampade, faretti e simili; le rastrelliere e le attrezzature per il parcheggio gratuito dei veicoli a due ruote.

4. Sono escluse dal pagamento del canone COSAP le occupazioni di aree da destinare a parcheggio a pagamento assegnate in forza di specifica concessione, in quanto detenute nell'esercizio di una funzione di utilità pubblica, svolta dal concessionario in luogo dell'Ente. La norma esonerativa non si estende a ditte appaltatrici di servizio di parcheggio.

5. Il canone non si applica per le occupazioni di entità inferiore al mezzo metro quadrato o lineare. Le frazioni di metro quadrato o lineare si arrotondano al metro quadrato o lineare successivo.

6. L'occupazione autorizzata per finalità diverse dalla sosta, su aree delimitate per la sosta dal piano traffico, comporta applicazione degli indici maggiorati indicati all'articolo 33 comma 8.

Articolo 36

Concorrenza con altri canoni patrimoniali

1. Dalla misura complessiva del canone, stabilito in base al presente regolamento, vanno detratti altri canoni, previsti da disposizione di legge, riscossi per la medesima occupazione.

2. E' fatta salva l'autonoma applicazione di canoni patrimoniali richiesti a fronte della prestazione di servizi.

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano a qualsiasi titolo già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.

4. In presenza di contratti previgenti all'entrata in vigore del presente regolamento il canone patrimoniale, contrattualmente definito, assorbe il canone COSAP, ove quest'ultimo risulti di minore importo. Nell'eventualità che il canone contrattualmente definito sia inferiore al COSAP il concessionario dovrà integrare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la differenza, fino a concorrenza dell'importo totale del COSAP.

Articolo 37

Determinazione di canone patrimoniale sostitutivo

1. In ragione della natura di corrispettivo del canone in alcuni casi, di seguito elencati, previo accertamento della sussistenza di speciali esigenze e motivazioni che giustificano il ricorso alla determinazione di un canone sostitutivo, la Giunta Comunale può, con propria deliberazione, su proposta motivata e circostanziata del competente Dirigente:

a. determinare la misura del canone patrimoniale in base a procedura ad evidenza pubblica, finalizzata a favorire la concorrenza nell'assegnazione di una specifica area di pregio particolare, scegliendo l'offerta economicamente più vantaggiosa; la misura del canone in tal caso non potrà comunque risultare inferiore quella che si determinerebbe con applicazione delle norme del presente regolamento;

b. stipulare con terzi convenzioni per la valorizzazione di particolari aree del territorio nelle quali il canone annuo sia compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità, il cui valore sia dettagliatamente determinato nella convenzione stessa; il valore (complessivo) fissato in convenzione non potrà mai risultare inferiore al valore del canone che sarebbe dovuto in base al regolamento;

c. per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;

d. determinare riduzioni o l'esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari;

e. determinare la misura del canone in base a procedimento di stima periziale, allo scopo di consentire una più adeguata valorizzazione economica di aree di particolare pregio, ponendo tale misura quale corrispettivo contrattuale.

2. In specifici e delimitati ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del 50% del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni.

3. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale può altresì ridurre, fino al 50%, il canone dovuto per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione. La stessa riduzione può essere accordata qualora l'impalcatura di cantiere sia coperta da pannello o altro mezzo pubblicitario per il quale debba essere corrisposta l'imposta comunale sulla pubblicità nella misura di legge.

4. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione è stabilito nell'atto di concessione.

5. La Giunta Comunale può deliberare la concessione di un canone forfetario in luogo del COSAP per la realizzazione di progetti specifici nel campo dell'educazione stradale, per lo svolgimento di prove di guida stradale o ancora per lo svolgimento di esami di guida. In considerazione della specificità di tale tipologia di occupazione, nonché delle finalità connesse alla educazione stradale, e considerato che la stessa si esplica con l'uso di aree, anche di grandi dimensioni, per periodi di tempo normalmente episodici, la determinazione del canone, in deroga alle precedenti disposizioni, ha luogo con l'atto di autorizzazione e tenendo conto delle norme convenzionali per la regolazione dei rapporti bilaterali. L'entità del canone verrà commisurata all'effettiva disponibilità dell'area, alla localizzazione della stessa, ad ulteriori aspetti legati alla importanza dell'area (sia in termini di dimensioni che di durata e/o frequenza), in modo da garantire

un'adeguata remunerazione per l'uso dell'area stessa. Ogni spesa ed onere connesso alla gestione dell'area stessa dovrà essere posto in capo al concessionario. Il canone patrimoniale forfetariamente determinato non potrà risultare inferiore, in ogni caso, a 10 euro per mq/anno, nel caso di concessione permanente, e ad euro 0,10 per mq. per giorno, oltre ad eventuali oneri aggiuntivi in termini di pulizia e ripristino dell'area.

Articolo 38

Strade precluse al traffico per lo svolgimento di lavori

1. A favore degli esercizi commerciali e artigianali con sede operativa sulle strade precluse al traffico per lo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi è stabilito l'esonero integrale dal pagamento del canone COSAP.
2. Se il canone è già stato versato il concessionario ha diritto al rimborso delle somme corrisposte all'ente.

Articolo 39

Soggetti tenuti al pagamento del canone - Condominio

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Nel caso di rilascio di concessione in favore di un soggetto organizzatore di eventi pubblici, ferma restando l'unitarietà dell'atto concessorio, giustificabile per ragioni di semplificazione, speditezza ed efficienza amministrativa, l'obbligo di pagamento del canone è istituito in capo al predetto soggetto organizzatore, che assume ogni responsabilità circa la regolarità dell'occupazione, restando esposto all'applicazione di eventuali sanzioni per utilizzo difforme; il calcolo del canone dovuto dal concessionario-organizzatore all'Ente si effettua con applicazione di metodo modulare, allo scopo di distinguere le aree da destinare alla collocazione di banchi di mercato di vendita di cibi o beni durevoli o altra struttura espositiva per vendita o pubblicità (per le quali è opportuno e giustificabile determinare il canone in connessione con l'utilità economica e il fine lucrativo perseguiti), da ogni altra area diversamente utilizzata.
3. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento da parte dell'occupante di fatto di una indennità di importo pari al 150% del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, ferme restando le sanzioni per la violazione commessa.
4. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.
5. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina, con apposita comunicazione scritta, entro 60 giorni dalla nomina.
7. Il condominio, con oneri a carico dello stesso, deve esporre una targhetta in materiale durevole, che indica il suo amministratore, secondo modalità stabilite con ordinanza.

Articolo 40

Eventi modificativi della concessione e pagamento del canone

1. In caso di cessione, subingresso, volturazione della concessione, da realizzarsi in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, non si ha diritto al rimborso.
2. Il concessionario cedente è tenuto al pagamento del canone per l'intera annualità ed il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere l'avente causa del concessionario e purchè non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
3. E' a carico del subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.
4. Per il caso di canoni di concessione riferibili al commercio ambulante e ai mercati, come anche nel caso di subentro nella titolarità di concessione per l'occupazione con strutture stabili o mobili per déhors, qualora nel corso dell'anno si verifichi subentro o cessione dell'azienda il cedente è tenuto al pagamento dei ratei di canone in dodicesimi includendo il mese di cessione, mentre il subentrante verserà il canone per i dodicesimi residui dell'anno. Su conforme indicazione del cedente che rinunci al rimborso sarà trattenuto il canone già eventualmente versato, a scomputo di quanto dovuto dal subentrante, fino a concorrenza dell'importo annuo.

Articolo 41

Versamento del canone

1. Il canone deve essere versato in un'unica soluzione, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. E' ammesso il pagamento rateale in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31 marzo (1), 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) nel solo caso in cui il canone da versare sia di importo pari o superiore a 500 euro e purchè l'interessato ne faccia richiesta.
3. Per le annualità successive a quella di rilascio della concessione il versamento del canone deve effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Prima di dare avvio alla occupazione temporanea l'occupante deve aver eseguito il versamento richiesto dall'amministrazione e fornito alla stessa prova dell'eseguito pagamento.
5. Il provvedimento di autorizzazione o concessione deve essere acquisito dall'occupante prima di dare inizio all'occupazione.
6. Il versamento del canone deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Casalecchio di Reno, ovvero con ulteriori modalità di pagamento (sportelli o processi automatizzati, carta di credito, bonifico bancario, ecc.) eventualmente attivate.
7. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del canone il versamento può essere effettuato anche con altre modalità che differiscono in relazione alla tipologia di occupazione cui attiene il canone, incluso il pagamento diretto a dipendente incaricato, o presso la sede dello stesso Concessionario o altre modalità di pagamento attivate dal concessionario, previa autorizzazione del Comune.
8. In caso di versamento diretto il concessionario è tenuto a rilasciare ricevuta di versamento, che distaccherà da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune.
9. Se il termine di pagamento cade in giorno festivo il versamento deve essere eseguito entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 42

Riscossione del canone

1. La riscossione volontaria e coattiva del canone sono svolte in forma diretta con le modalità indicate nel regolamento generale delle entrate.
2. Il Comune può affidare, nondimeno, il servizio di accertamento e riscossione, sia volontaria che coattiva del canone in concessione ad apposito soggetto abilitato, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, o per preesistente vincolo contrattuale.
3. Non si dà luogo a riscossione del canone se la misura dello stesso risulta inferiore o uguale a 10 euro in un anno, se trattasi di occupazione permanente o ricorrente; a 2 euro se si tratta di un'occupazione temporanea occasionale.

Articolo 43

Omesso o insufficiente versamento del canone

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone annuale entro le previste scadenze l'ufficio comunale preposto ovvero il Concessionario per la riscossione, a decorrere dall'anno 2017, notifica un atto di contestazione dell'inadempimento, assegnando 30 giorni per eseguire il pagamento, e con l'avvertimento che in difetto:
 - a) verrà applicata una sanzione pari al 20% del canone non pagato;
 - b) la concessione verrà dichiarata decaduta;
 - c) verrà attivata la riscossione coattiva del credito con accollo delle ulteriori spese di procedura, inclusi gli interessi moratori definiti al tasso legale tempo per tempo vigente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire la continuità dell'incasso del relativo canone, le richieste di pagamento verranno inviate, per i mercati, esclusivamente ai titolari proprietari, con conseguente rivalsa degli stessi, in termini di diritto privato, nei confronti di eventuali affittuari.
3. La decadenza dalla concessione conseguente al mancato pagamento del canone nei termini del sollecito comporta, automaticamente, la revoca dell'autorizzazione amministrativa. Sia la decadenza che la revoca devono risultare espressamente da idoneo provvedimento.
4. L'omesso versamento di somme dovute per l'occupazione suolo pubblico, antecedentemente alla richiesta di nuova occupazione, costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione o concessione, sempre che non sia stato concesso il beneficio della maggiore rateazione, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento delle entrate. La causa ostativa può essere rimossa con il pagamento delle somme eventualmente non ancora pagate, di cui l'ente risulta creditore, nonché delle relative sanzioni ed interessi.
5. Quando il concessionario è ammesso al beneficio della rateazione o della maggiore rateazione, in caso di mancato pagamento di una rata il concessionario decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo è dovuto immediatamente ed è automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 44

Rimborso

1. Il competente ufficio comunale o il Concessionario affidatario della riscossione e accertamento del canone di occupazione provvedono a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone, operando la compensazione sulle somme future dovute, ove possibile o conveniente.
2. Il rimborso è disposto a istanza di parte. Il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda di rimborso e il conseguente pagamento devono essere emessi entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Non si dà luogo a rimborso per la mancata realizzazione dell'occupazione dipendente da fattori climatici o per rinuncia non preventivamente comunicata secondo le modalità e prescrizioni del presente regolamento.
4. In caso di revoca, sospensione o modifica anticipata, in seguito a provvedimento dell'Ente, della concessione il rimborso è eseguito d'ufficio, una volta accertato previamente lo sgombero dell'area.
5. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal pagamento, se il canone è pagato con periodicità annuale; di dieci anni in caso di canone per occupazioni temporanee.
6. Non si dà luogo a rimborso di somme inferiori ai valori e casi indicati al precedente articolo 42.

Articolo 45

Recupero coattivo

1. Il recupero del canone non versato ha luogo coattivamente in forma diretta mediante l'utilizzo dell'ingiunzione nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento delle entrate.
2. Se il canone è stato evaso in seguito ad occupazione abusiva, si procede con la notifica di apposto atto di determinazione dell'indennità sostitutiva e contestuale irrogazione delle sanzioni stabilite dal presente regolamento.
3. Lo stesso provvedimento è trasmesso in copia al Corpo di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza finalizzati alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada.
4. Il Concessionario cui siano stati affidati sia l'accertamento che la riscossione del canone ha titolo per comminare le sanzioni previste dal presente regolamento in caso di occupazione abusiva.
5. Il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto per le occupazioni permanenti si prescrive in cinque anni. Per le occupazioni temporanee il termine di prescrizione è invece quello ordinario, pari a dieci anni.

Articolo 46

Occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva in luogo del canone è dovuta una indennità pari al 150% del canone che sarebbe dovuto.
2. Si intendono permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni abusive di natura temporanea si presumono iniziate il trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, a meno che non sia possibile accertare con qualsiasi mezzo che l'inizio è avvenuto in data antecedente o successiva.

4. Il verbale è redatto da competente pubblico ufficiale, ovvero da operatore incaricato ove ciò sia consentito dall'ordinamento vigente.
5. Oltre all'indennità di cui al comma 1 in caso di occupazione abusiva è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità né superiore al doppio della stessa (articolo 63 comma 2 lettera g bis del decreto legislativo 446/1997).
6. Restano ferme ed autonomamente applicabili le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

Articolo 47

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, diverse dai casi di cui all'articolo 46, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura compresa fra un minimo di 51,65 euro ed un massimo di 500 euro, con l'osservazione delle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981.
2. In caso affidamento dell'accertamento e della riscossione a terzi il Concessionario ha titolo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di occupazione abusiva, indicati all'articolo precedente.
3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, di competenza del Corpo di Polizia Locale.
4. Resta nella competenza del Corpo di Polizia Locale, altresì, l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 48

Giurisdizione

1. La giurisdizione in materia di canone compete alla giurisdizione ordinaria, in relazione alle disposizioni del codice di procedura civile.

Articolo 49

Disapplicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 non è più applicabile la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) istituita dal decreto legislativo 507 del 1993.

Articolo 50

Vigilanza sull'applicazione del canone - organizzazione

1. La vigilanza sull'applicazione del canone è affidata al Servizio Entrate sotto la guida del Dirigente dell'area risorse.
2. L'organizzazione specifica delle competenze gestionali in materia di procedimento amministrativo è affidata al Collegio dei Dirigenti, sotto la vigilanza e il coordinamento del Segretario Generale.

Capo terzo : REGOLAMENTAZIONE SPECIALE PER GLI EVENTI E ALTRE MANIFESTAZIONI SU AREA PUBBLICA

ARTICOLO 51 – Indirizzi generali in materia di eventi e manifestazioni su area pubblica

1. Gli eventi e manifestazioni organizzati o promossi da società, enti associativi o singoli sul territorio comunale e che comportino occupazione di suolo pubblico sono soggetti alla regolamentazione speciale contenuta nel capo terzo del presente regolamento.
2. Non sono soggette alla procedura di candidatura le iniziative decise e promosse dall'amministrazione comunale ed approvate con delibera della Giunta. Tali iniziative sono comunque comunicate al Servizio Attività Economiche ed Eventi Pubblici per l'inserimento nella programmazione.
3. La regolamentazione speciale contenuta al capo terzo del presente regolamento intende disciplinare e ordinare gli eventi su area pubblica, favorendo il contemperamento delle diverse esigenze e finalità, così riassumibili:
 - utilizzare gli eventi o manifestazioni su area pubblica quali occasioni per la promozione e fruizione del territorio;
 - assicurare che gli eventi su area pubblica garantiscano sempre la presenza di spazi e iniziative che possano costituire utile offerta per le famiglie, i bambini, gli anziani quali occasioni di ritrovo, gioco, divertimento, crescita educativa, culturale e ricreativa, di promozione dei valori di coesione sociale;
 - valorizzare il territorio, l'assetto economico locale e promuovere il turismo;
 - favorire una crescente redditività nella fruizione degli spazi pubblici, mediante una valorizzazione economica progressiva.
4. La Giunta Comunale disciplina nel dettaglio gli eventi su area pubblica sulla base delle linee dettate dal presente regolamento e mediante atti propri di indirizzo o deliberativi. In particolare la Giunta approva entro il 31 dicembre 2017 apposite linee di indirizzo per l'utilizzo degli spazi pubblici della città. Tale documento potrà essere aggiornato, in seguito, in relazione a specifiche nuove esigenze ovvero per un opportuno aggiornamento delle stesse. Per la redazione delle linee di indirizzo indicate la Giunta può avvalersi dei servizi comunali e coinvolgere nella redazione anche soggetti rappresentativi delle realtà associative territoriali della città. Nelle linee di indirizzo verranno identificate specifiche prescrizioni per la gestione degli eventi promossi dall'amministrazione e di quelli rientranti nei casi di esonero dal pagamento, indicati all'articolo 34.
5. Nella redazione delle linee di indirizzo sopra indicate la Giunta terrà conto dei seguenti criteri:
 - a. identificazione dei luoghi tipici del territorio, della loro importanza, della loro vocazione a contenere eventi in relazione alla specifica natura o all'offerta;
 - b. diversa valorizzazione economica dei diversi spazi in relazione alla previsione di una specifica quota incrementale del canone, da esprimersi mediante tariffario approvato dalla stessa Giunta Comunale;

- c. governo dell'offerta di iniziative pubbliche in modo da tener presenti esigenze di crescita economico culturale della città, a partire dalla pianificazione della stessa offerta;
 - d. definizione di un calendario dell'offerta che consenta una armonica gestione del tempo, degli spazi, delle risorse economiche;
 - e. responsabilizzazione dei soggetti promotori, in modo che la realizzazione degli eventi risulti compatibile con la sostenibilità economica ed ambientale degli stessi per l'amministrazione comunale.
6. Lo svolgimento di iniziative, eventi o manifestazioni, comunque denominati, che comportino occupazione di suolo pubblico si conforma ai seguenti principi – guida:

quanto all'amministrazione : preventiva programmazione; aderenza alle politiche di offerta degli spazi pubblici; controllo dell'uso degli spazi; verifica degli obiettivi perseguiti;

quanto all'organizzatore: integrale responsabilità gestionale e di controllo nella fase di realizzazione dell'iniziativa; rispondenza fra il programma consegnato all'amministrazione e le attività allestite negli spazi concessi; rendicontazione, ove necessaria.

7. Nelle linee di indirizzo di cui al comma 4 l'amministrazione comunale può fissare un tariffario (eventualmente da esprimere in forma di *range* ammesso) che gli operatori economici devono rispettare nei confronti degli operatori assegnatari dei singoli spazi.

Articolo 52 – Candidatura

1. L'organizzazione e svolgimento di feste, eventi o manifestazioni, comunque denominate, che comportino occupazione di suolo pubblico, presuppone la presentazione di apposita candidatura preventiva.
2. La candidatura preventiva consente alla Giunta Comunale di valutare l'opportunità dell'iniziativa, la sua adeguatezza, l'interesse pubblico, anche tenuto conto dei costi indotti derivanti dallo svolgimento dell'evento e di coordinare il complesso delle richieste.
3. La candidatura è redatta in forma di proposta, indirizzata al Servizio Attività Economiche ed Eventi Pubblici, su conforme modello, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a. titolo di ogni singola iniziativa proposta;
 - b. data di svolgimento (incluso montaggio e smontaggio delle strutture) e dell'occupazione;
 - c. vie e piazze del territorio interessate dall'occupazione;
 - d. superficie che sarà occupata da strutture o che sarà delimitata per realizzare le proposte ludiche-ricreative;
 - e. distinzione della superficie occupata in area in cui ha luogo la vendita e area riservata alle proposte ludico ricreative;
 - f. eventuale istanza di coprogettazione con l'amministrazione comunale, per il tramite dei suoi servizi, e/o richiesta di patrocinio, nei termini previsti dal vigente Regolamento per la concessione dei benefici economici, patrocini, spazi a soggetti pubblici e privati;

- g. specificazione degli obiettivi di natura socio-culturale, di promozione, o educativi che ogni iniziativa deve necessariamente contenere;
- h. il costo (espresso in misura unica non variabile) che l'organizzatore si impegna a praticare ad ogni singolo operatore partecipante espresso nel seguente modo:
 - Area profit costo/euro/mq/giorno
 - Area no profit costo/euro/mq/giorno;
- i. nel caso in cui il candidato richieda la coprogettazione se intende devolvere il ricavato dell'iniziativa all'amministrazione comunale, percentuale del ricavo netto che si intende riconoscere all'amministrazione;
- j. dichiarazione di assunzione di responsabilità ad ogni effetto di legge per la realizzazione dell'evento e impegno a garantire la refusione di eventuali danni che si verifichino in conseguenza dell'iniziativa.

4. La candidatura deve essere presentata:

A) per gli eventi da realizzare nel secondo semestre 2017 entro e non oltre il 30 aprile 2017;

B) successivamente, per gli eventi da realizzare a partire dal 1° gennaio 2018, una volta ogni sei mesi, mediante candidatura da far pervenire entro il 31 ottobre e il 30 aprile di ogni anno.

5. Il programma semestrale approvato dalla Giunta comunale in base alle previsioni del comma 4 potrà essere all'occorrenza integrato, sempre con delibera dell'organo esecutivo e su specifica istanza di candidatura, ove la Giunta ritenga che nuove e meritevoli iniziative, non precedentemente programmabili, debbano essere incluse nel programma e a condizione, tuttavia, che le stesse vengano svolte in aree e giorni non già prenotati con il deposito di idonea candidatura.

6. Non sono soggetti alla presentazione di candidatura le forme di occupazione riconducibili ai casi disciplinati all'articolo 34 del presente regolamento.

7. Non sono, altresì, soggette a candidatura le inaugurazioni di nuove o rinnovate attività commerciali.

8. Gli eventi e le iniziative che non abbiano formato oggetto di presentazione di candidatura nei tempi previsti non sono consentiti.

9. L'istruttoria per la valutazione delle candidature e la predisposizione degli atti per l'esame da parte della Giunta è di competenza del Servizio Attività Economiche ed Eventi Pubblici. Nel caso di richiesta di coprogettazione o patrocinio la competenza è di ogni servizio interessato per materia.

10. I servizi comunali, ciascuno per la propria competenza, collaborano per consentire una adeguata pianificazione complessiva degli eventi.

11. La Giunta Comunale esamina le candidature pervenute, ne valuta il contenuto, le finalità proposte, le ipotesi di coprogettazione e/o patrocinio e le approva o denega con propri atti, dettando eventualmente anche prescrizioni o raccomandazioni.

12. Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Giunta il Servizio Attività Economiche ed Eventi Pubblici stila un calendario delle iniziative e provvede a comunicare agli interessati l'esito dell'istruttoria, incluse eventuali raccomandazioni o prescrizioni. Qualora emergano contestazioni da parte del soggetto che ha proposto la candidatura, le stesse saranno rimesse alla valutazione della Giunta Comunale.

13. La superficie da occupare deve essere suddivisa in modo da assicurare che almeno una quota pari al 30% di essa sia riservata all'occupazione con strutture o spazi (transennati o comunque chiaramente delimitati) destinati alla libera espressione delle forme aggregative o quale proposta ludico-motoria o educativa. A titolo di esempio: aree delimitate per il ballo o l'ascolto o lo svolgimento di spettacoli; zone destinate alle attività ludico ricreative dei bambini; aree didattiche o informative; aree per la pratica di discipline sportive ovvero aree per lo svolgimento di dibattiti o convegni. In queste aree l'accesso deve essere libero e totalmente gratuito. Non è consentito l'accesso dietro il pagamento di offerta libera o simbolica, con la sola eccezione degli artisti di strada. E' inclusa in questa frazione la superficie occupata con gli spazi delimitati destinati a mercatini dei bambini per la vendita o lo scambio di giocattoli o libri o fumetti usati di modico valore.

14. La parte di superficie diversa da quella indicata al comma precedente è dunque destinata alla proposta commerciale (banchi di vendita comunque organizzati, gestiti da imprenditori, artigiani, proponenti in vendita opere dell'ingegno, produttori diretti), promozionale (stand pubblicitari che propongano la vendita di beni o di servizi) o alla ristorazione (banchi o stand per la ristorazione; aree per la ristorazione).

15. Nell'esercizio delle proprie prerogative di governo delle iniziative su area pubblica, la Giunta può tener conto di eventuali proposte, pareri o indicazioni formulate negli organismi partecipativi previsti da specifiche norme regolamentari o atti deliberativi.

16. Con la delibera di determinazione delle sanzioni, di cui all'articolo 47, la Giunta stabilisce i casi e le condizioni per la sospensione della possibilità di presentare candidature qualora l'organizzatore sia incorso in più violazioni alle disposizioni del presente capo terzo che possano configurare recidiva. Stabilisce altresì i margini di tolleranza per le violazioni di trascurabile rilevanza, non meritevoli di applicazione di sanzione.

Articolo 53 – Domanda di occupazione

1. In caso di approvazione della candidatura da parte dell'amministrazione comunale l'organizzatore deve predisporre e trasmettere, mediante PEC, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione (intendendosi per tale il giorno dell'inizio del montaggio delle strutture) la domanda di occupazione di suolo pubblico.

2. La domanda redatta su apposito modello, deve contenere, obbligatoriamente:
 - tutti i dati necessari al calcolo del canone dovuto (superficie occupata, suddivisione della stessa nella parte con vendita/somministrazione e nella parte relativa alla proposta ludico-ricreativa, durata dell'occupazione, vie e piazze interessate dall'occupazione);
 - piantina analitica degli spazi che verranno occupati, con indicazione delle singole strutture di occupazione, del soggetto occupante (denominazione, codice fiscale, attività svolta);
 - espressa indicazione dei servizi aggiuntivi richiesti.
3. Sulla base degli elementi indicati nella domanda il Servizio Entrate liquida il canone dovuto e ne dà comunicazione all'organizzatore, che deve provvedere al pagamento almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e trasmettere attestazione di eseguito pagamento, acquisita la quale viene trasmesso il provvedimento di autorizzazione all'occupazione.
4. L'organizzatore può comunicare modificazioni e/o integrazioni alla domanda presentata ed in particolar modo all'elenco degli occupanti entro e non oltre il quinto giorno antecedente l'inizio dell'occupazione, con apposita comunicazione da inviare a mezzo PEC.
5. Per ogni singolo evento o manifestazione è obbligatorio presentare separata domanda di occupazione.
6. Nel caso di richiesta per gli stessi spazi nello stesso periodo da parte di più di una manifestazione o evento, anche se rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 34, la scelta su quale iniziativa ammettere è rimessa alla Giunta Comunale.
7. La domanda incompleta di tutti gli elementi indicati al punto 2 e dei dati indispensabili per il rilascio del permesso di occupazione è improcedibile.
8. Con delibera di Giunta possono essere determinati eventuali contributi per spese istruttorie, da applicare per la gestione delle pratiche amministrative, differenziando fra le tipologie di occupazione. Con lo stesso atto si può definire l'ammontare di preventiva cauzione da versare in relazione alla richiesta di occupazione di suolo pubblico.
9. In sede di presentazione della domanda di occupazione è ammessa una variabilità della superficie da occupare non superiore al 30% del totale della superficie richiesta in sede di candidatura, ma dovrà essere rispettato il rapporto rapporto 70% - 30% stabilito all'articolo 52.
10. In relazione alla necessità di permettere agli organizzatori di riassegnare spazi o postazioni che non siano stati occupati dall'assegnatario già individuato si ammette una variabilità (rispetto all'elenco trasmesso ai sensi del comma 4) non superiore al 10% del totale della superficie concessa, con vincolo per l'organizzatore:
 - a) di darne immediata notizia, il giorno stesso dell'occupazione, agli operatori di Polizia locale incaricati del controllo;
 - b) di darne comunicazione scritta, indirizzata al Comando di Polizia locale, entro il primo giorno lavorativo successivo, contenente tutti gli elementi per l'identificazione del soggetto subentrante.
11. I soggetti a cui venga effettuata la riassegnazione di cui al comma precedente dovranno essere in possesso dei necessari titoli abilitativi ed esibirli agli accertatori.

ARTICOLO 54 – Canone di occupazione suolo per l'utilizzo del suolo pubblico nelle feste o manifestazioni soggette a candidatura

1. Per l'utilizzo del suolo pubblico nelle feste, eventi o manifestazioni, comunque denominate, soggette ad obbligo di candidatura deve essere corrisposto un canone determinato sulla base di due componenti:

- a) Componente variabile;
- b) Componente fissa.

2. La componente variabile è calcolata sulla base di tariffe differenziate in base al luogo di occupazione, alla durata espressa in giorni, alla natura dello spazio occupato (destinato alla vendita o somministrazione, oppure destinato alla proposta ludico-ricreativa).

3. Le tariffe da applicare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, sono le seguenti:

- Aree occupate da strutture di vendita, espositive, di servizi o per la somministrazione (stand gastronomici in qualunque forma costituiti o aree per la ristorazione)

0,90 €/mq/giorno in prima categoria
0,60 €/mq/giorno in seconda categoria
0,30 €/mq/giorno in terza categoria
0,21 €/mq/giorno in quarta categoria

- Aree destinate alla proposta ludico- ricreativa (comma 13 articolo 52)

0,21 €/mq/giorno in prima categoria
0,16 €/mq/giorno in seconda categoria
0,13 €/mq/giorno in terza categoria
0,007 €/mq/giorno in quarta categoria

4. In relazione alla durata o alla estensione dell'occupazione si applicano i seguenti coefficienti, alla componente variabile:

superficie occupata fino a 500 mq	coeff. 1
superficie occupata maggiore di 500 mq	coeff. 0,8 (su tutto)

durata fino a 15 giorni	coeff. 1
durata compresa fra 16 e 30 giorni	coeff. 0,5 (su tutto)
durata maggiore di 30 giorni	coeff. 0,25 (su tutto)

5. La componente fissa è stabilita dalla Giunta Comunale al fine di realizzare un almeno parziale ristoro dei costi collegati allo svolgimento delle iniziative, con particolare

riferimento al servizio rifiuti e alla erogazione di elettricità ed acqua. Le tariffe unitarie della componente fissa sono determinate dalla Giunta Comunale, avuto riguardo alla zona di occupazione, alla maggiore o minore centralità del luogo, alla rilevanza di esso, alle modalità prescelte per la gestione dei rifiuti, alla fruizione o meno di elettricità ed acqua.

6. A garanzia del mantenimento delle strutture e del suolo pubblico l'amministrazione può richiedere il versamento di una cauzione.
7. Per i casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 34 comma 2 il calcolo del canone è effettuato sulla base delle tariffe della sola componente variabile.

Articolo 55 – Riduzioni del canone patrimoniale per gli eventi su area pubblica soggetti a candidatura

1. Per gli eventi per i quali sia stata accolta la richiesta di coprogettazione la Giunta Comunale, con il medesimo atto, può concedere una riduzione delle somme dovute a titolo di canone (inteso come sommatoria della componente variabile e della componente fissa) e di tassa giornaliera rifiuti, nell'ammontare di seguito determinato:
 - a) se il ricavato netto della manifestazione (ricavi totali meno spese) è devoluto al bilancio o patrimonio dell'Ente o alle istituzioni dallo stesso partecipate (es. Azienda socio-sanitaria) o alle quali il Comune appartenga (es. Unione dei Comuni), in qualsiasi forma, eventualmente anche con vincolo di destinazione ad interventi di pubblica finalità o allo svolgimento di servizi per la cittadinanza di Casalecchio di Reno: riduzione proporzionale alla percentuale della quota devoluta sul totale del ricavato netto, con un massimo accordabile del 90%.
 - b) quando non vi sia devoluzione di risorse nelle forme e destinazioni di cui al precedente punto: riduzione compresa entro un massimo del 50% della misura del canone, a discrezione della Giunta Comunale.

Articolo 56 – Rendicontazione degli eventi

1. Entro 90 giorni dal termine di ogni manifestazione l'organizzatore degli eventi che hanno ottenuto il riconoscimento di una riduzione concessa ai sensi dell'articolo 55 è tenuto a trasmettere, a mezzo PEC, sulla base di apposito modello che tenga conto anche di eventuali prescrizioni o criteri richiesti dalla Giunta, il rendiconto economico dell'evento o manifestazione.
2. Al rendiconto è allegata una breve relazione descrittiva degli obiettivi raggiunti, tenuto conto delle prescrizioni e criteri indicati al comma 1.
3. L'amministrazione può promuovere, se lo ritiene opportuno, campagne di rilevazione di *customer satisfaction* presso la cittadinanza, gli operatori economici, i partecipanti ai singoli eventi, in modo da acquisire elementi di giudizio circa l'utilità delle singole iniziative,

il gradimento pubblico, le aspettative dell'utenza. Sulla base dei dati raccolti orienta la propria funzione regolatrice degli eventi su area pubblica in sede di valutazione delle candidature. Può inoltre promuovere iniziative di audizione o concertazione preventiva con i soggetti interessati alla gestione degli spazi pubblici.

4. La responsabilità nell'esame dei rendiconti compete ai singoli servizi comunali incaricati della coprogettazione.

Articolo 57 – Controlli sugli eventi su area pubblica

1. I controlli sugli eventi su area pubblica si distinguono in: a) controlli durante la manifestazione; b) controlli successivi alla manifestazione.
2. I controlli da esercitare, all'interno degli spazi autorizzati, mentre le manifestazioni o feste o altri eventi su area pubblica, oggetto di candidatura obbligatoria, sono in corso di svolgimento, sono svolti, anche selettivamente, con riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) Accertamento del rispetto del rapporto 70 – 30% indicato all'art. 52 commi 11 e 12;
 - b) Effettiva presenza degli spazi per la proposta ludico-ricreativa;
 - c) Assoggettamento al pagamento, in qualsiasi forma, anche come offerta libera, dell'accesso agli spazi della proposta ludico-ricreativa (art. 52 comma 13);
 - d) Accertamento dell'identità e generalità degli occupanti degli spazi autorizzati e possesso dei necessari titoli abilitativi per lo svolgimento dell'attività posta in essere;
 - e) Corrispondenza fra la superficie autorizzata e quella effettivamente occupata.
3. I controlli di cui al comma 1 sono svolti dall'amministrazione, mediante impiego degli operatori di polizia locale.
4. I controlli successivi al termine della manifestazione o evento sono relativi ai seguenti aspetti:
 - a. Corrispondenza tra la tariffa che l'organizzatore si è impegnato, in sede di candidatura, a praticare e l'effettivo pagamento da parte dell'operatore economico;
 - b. Regolarità amministrativa e/o fiscale degli operatori e dell'organizzatore;
 - c. Bilancio economico dell'evento.
5. Le attività di controllo dovranno esaurirsi nel termine massimo di sei mesi dal termine della manifestazione, festa o evento.